

#### 4.1. Le informazioni genetiche

Il Codice prevede espressamente che il Garante debba rilasciare un'autorizzazione generale per il trattamento dei dati genetici, da chiunque effettuato (art. 90). Ciò, sentito il Ministero della salute, il quale provvede acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Un primo schema di autorizzazione, predisposto previo approfondimento svolto anche mediante l'acquisizione di pareri da parte di medici genetisti, è stato inoltrato il 25 gennaio 2005 al Ministero della salute per acquisire il parere predetto, riservandosi il Garante la possibilità di apportare allo stesso eventuali perfezionamenti anche all'esito delle indicazioni e suggerimenti pervenuti.

Nel corso del 2005 il Garante ha ricevuto dal Ministero della salute il parere del Consiglio superiore di sanità sul predetto schema di autorizzazione generale. Alla luce dei suggerimenti del Ministero si è avviata un'ultima fase di approfondimento sulle garanzie previste dall'autorizzazione, coinvolgendo nuovamente qualificati esperti della materia ai quali l'Autorità ha richiesto di formulare ancora proprie osservazioni e valutazioni.

Nella nuova autorizzazione, il Garante intende precisare anche la portata della nozione di "dato genetico", individuando le cautele da osservare in relazione alle informazioni genetiche e ai campioni biologici trattati a fini di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica, a scopi di ricerca scientifica e statistica, ovvero per finalità probatorie in un procedimento civile o penale.

Si prevede inoltre di introdurre specifiche garanzie e regole di condotta per lo svolgimento di *test* e *screening* genetici, di *test* di paternità e/o maternità, nonché di indagini medico-legali, soprattutto in relazione al contenuto e alle modalità dell'informativa, alla necessità di fornire un'appropriata consulenza genetica e psicologica all'interessato, al diritto di quest'ultimo di non conoscere i risultati dell'esame (ivi comprese eventuali "notizie inattese" che lo riguardano), alle modalità di manifestazione del consenso e al periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici.

Secondo lo schema provvisorio di autorizzazione, le ricerche in materia genetica dovrebbero essere effettuate con le metodologie proprie del pertinente settore disciplinare, sulla base di progetti che indichino le specifiche misure da adottare nel trattamento dei dati per garantire il rispetto dell'autorizzazione, nonché, più in generale, della normativa sulla riservatezza. Gli studi genetici condotti su popolazioni isolate potrebbero essere attuati se preceduti da un'ampia attività di informazione volta ad illustrare alle comunità interessate le caratteristiche fondamentali della ricerca. Resterebbe escluso il trattamento di dati genetici da parte di datori di lavoro ed imprese assicurative.

Nel periodo che precede il rilascio dell'autorizzazione, il trattamento di queste informazioni resta disciplinato in via transitoria dalla precedente autorizzazione generale del Garante, che consente di utilizzare i predetti dati soltanto per le finalità in essa individuate e nel rispetto di specifiche prescrizioni, come ad esempio il divieto di comunicare le informazioni genetiche a terzi (punto 2, lett. b), *autorizzazione generale* n. 2/2002).

A seguito di una segnalazione proveniente dall'estero, il Garante ha svolto accertamenti ispettivi per verificare il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, in ordine allo svolgimento di un'articolata ricerca genetica su popolazioni isolate in Alto Adige. Sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti *in loco*, pur riscontrando l'adempimento ad una larga parte degli obblighi previsti in materia, è stata accertata la violazione di alcune norme in tema di misure di sicurezza e la non conformità al Codice di alcune specifiche modalità di trattamento dei dati.

L'Autorità ha quindi adottato un provvedimento di prescrizione ai sensi dell'art. 169 del Codice (misure di sicurezza), invitando i ricercatori a cessare spontaneamente le modalità di trattamento rivelatesi in contrasto con le garanzie del Codice. In particolare, è stata segnalata la necessità di chiarire alcuni profili relativi alla titolarità del trattamento (la cui individuazione risulta essenziale anche per determinare i soggetti tenuti ad effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37 del Codice), di incaricare per iscritto i ricercatori, i medici e gli altri collaboratori coinvolti nelle attività di trattamento (impartendo loro le necessarie istruzioni), di configurare il programma di gestione dell'archivio elettronico, contenente i dati anagrafici, genealogici e sanitari degli interessati (in modo da escluderne l'identificazione al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal progetto) e di verificare che i campioni biologici eventualmente trasmessi ad altri enti di ricerca associati allo studio non siano in alcun modo riferibili ad una persona identificata o identificabile.

Il Garante ha inoltre chiesto di accertare la possibilità di conseguire nel corso dello studio eventuali notizie inattese e, in tal caso, di porre in adeguata evidenza nell'informativa agli interessati il loro diritto di non conoscere i risultati della ricerca o degli esami genetici effettuati, in riferimento appunto agli eventuali *unexpected finding* che li riguardino (Nota 29 marzo 2005).

Sulla base di alcune notizie di stampa, l'Ufficio ha poi avviato accertamenti in ordine ad un complesso progetto di ricerca genetica su popolazioni isolate in Lombardia (Nota 11 gennaio 2005).

Il Garante è stato interpellato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ad un documento elaborato dal Gruppo di lavoro sulla biosicurezza, istituito con d.P.C.M. 3 marzo 2004, nell'ambito del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

Il documento in questione propone, per un verso, alcune modifiche al codice di procedura penale volte a colmare la lacuna legislativa già determinatasi a seguito della sentenza n. 238/1996 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 224 c.p.p. nella parte in cui non disciplina i casi e i modi nei quali il giudice può disporre coattivamente accertamenti peritali sulla persona dell'imputato (*ad es.*, il prelievo di campioni biologici o altri accertamenti medici).

Per altro verso, il documento individua uno schema di disegno di legge che ipotizza l'istituzione di un archivio centrale dei profili del Dna, volto a consentire l'accertamento dell'identità degli autori degli illeciti penali e di altre persone coinvolte a vario titolo in fatti criminosi, nonché l'identificazione di persone scomparse.

Il Garante ha già approfondito preliminarmente se, e in quale misura, il progetto illustrato nel documento sia compatibile con i principi del Codice, in particolare con l'assetto sistematico delineato dall'art. 90 e dalla relativa autorizzazione in corso di predisposizione, riservandosi di formalizzare le proprie determinazioni nel caso in cui il progetto resti attuale nella nuova legislatura.

5.1. *Ricerca statistica*

---

**Istat**

---

**Il parere  
sul Programma  
statistico nazionale  
2006-2008**

---

**Osservatori regionali  
e territoriali  
sull'immigrazione**

Per quanto riguarda le attività di ricerca statistica svolte dai soggetti, parti o partecipanti al Sistema statistico nazionale, l'Istat, nell'adottare il Programma statistico nazionale-Psn 2005-2007, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dall'Autorità nel parere espresso il 15 marzo 2005. Le novità introdotte hanno riguardato, in particolare, le modalità di redazione del Psn con riferimento alla sequenza delle schede relative alle rilevazioni ed elaborazioni, alle variabili da divulgare in forma disaggregata e al ricorso ad imprese di *marketing* per l'attività di raccolta dei dati, nonché la costituzione dell'ufficio di statistica da parte dei soggetti coinvolti nel Programma.

Successivamente, nell'ambito del prescritto parere sul Psn 2006-2008 (*Parere 23* novembre 2005 [doc. *web* n. 1225782]), il Garante ha puntualizzato alcuni ulteriori aspetti.

È stata in particolare evidenziata l'esigenza di specificare che in caso di raccolta di dati sensibili e giudiziari non sussiste l'obbligo di fornire i dati richiesti. Tale garanzia deve essere evidenziata sia al momento in cui è fornita l'informativa all'atto della raccolta dei dati, sia nelle schede relative a rilevazioni ed elaborazioni di dati sensibili e giudiziari, anche quando i dati sono raccolti presso terzi. Si è ribadito che la facoltatività della risposta dovrebbe essere garantita anche in caso di rilevazioni che, pur non concernendo dati sensibili o giudiziari, riguardino comunque informazioni suscettibili di ledere la dignità della persona; si è inoltre precisato che, qualora la raccolta di dati personali sia effettuata presso minori, l'informativa deve essere resa anche agli esercenti la potestà, adottando le opportune misure organizzative.

Il Comitato di presidenza dell'Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri, istituito presso il Cnel, ha avviato un tavolo di lavoro per analizzare il problema della struttura e dell'operatività degli osservatori regionali e territoriali sull'immigrazione, al fine di individuare fonti, metodologie ed indicatori comuni, anche in vista delle leggi regionali in materia di prossima emanazione.

Al tavolo di lavoro è stato invitato a partecipare anche l'Ufficio del Garante ed è stata prevista l'istituzione di un comitato ristretto per individuare in maniera unitaria, per tutte le regioni e le province autonome, l'inquadramento istituzionale e le attribuzioni degli osservatori, con particolare riferimento alle scelte metodologiche delle ricerche, alla comparabilità dei risultati e ai collegamenti con le banche dati presenti a livello nazionale e locale. In tale sede, è stata suggerita la possibilità di strutturare un modello unitario di osservatorio inquadrandolo nell'ambito di applicazione della disciplina normativa concernente la protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di statistica e, in particolare, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

## 5.2. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Nel 2005 sono pervenute all'Autorità numerose comunicazioni, inoltrate ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. *b*), del Codice, riguardanti progetti di ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico. L'Ufficio del Garante ha ricordato che la possibilità di trattare per scopi di ricerca dati sulla salute senza il consenso degli interessati rappresenta un'ipotesi residuale che il Codice prende in considerazione nell'eventualità che la ricerca rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria. Soltanto in questo caso il titolare deve informarne preventivamente il Garante ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. *b*), specificando la correlazione della ricerca con un programma previsto dall'art. 12-*bis* d.l.g. n. 502/1992. Il trattamento può essere avviato trascorsi 45 giorni da tale comunicazione, salvo che l'Autorità si opponga entro il medesimo termine, ovvero con successiva determinazione. Qualora il trattamento di dati personali sensibili sia preordinato a perseguire altre finalità non risulta infatti applicabile la speciale disciplina prevista dal predetto art. 39.

Riguardo ai trattamenti di dati sulla salute effettuati da un'agenzia sanitaria regionale a fini di sorveglianza epidemiologica, in relazione a fenomeni di ondate di calore nell'estate scorsa, l'Autorità ha rilevato che in fase transitoria il trattamento di tali informazioni poteva ritenersi, in termini generali, lecito, qualora rispondesse a finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge e fosse effettuato nel rispetto del principio di indispensabilità previsto dal Codice, nonché dei presupposti e dei limiti stabiliti da altre disposizioni di legge o di regolamento (artt. 18, 20, 22, 98 e 110 del Codice). Resta quindi necessario verificare preliminarmente che l'indagine che si intende realizzare non possa essere altrimenti compiuta con l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali non sensibili (artt. 3 e 22 del Codice). Per quanto attiene poi alle concrete modalità di trattamento dei dati e alle garanzie da osservare, l'Ufficio del Garante ha segnalato che, a decorrere dalla data di scadenza del termine per varare i regolamenti sui dati sensibili (poi fissato al 31 luglio 2006), siffatti trattamenti di dati potranno essere proseguiti se si provvederà, in conformità al Codice, ad individuare i tipi di dati e di operazioni effettuate per lo svolgimento di tali attività, in un atto di natura regolamentare adottato acquisendo il preventivo parere conforme del Garante (artt. 20, 154 e 181 del Codice).

In relazione ad un caso concernente un'azienda sanitaria l'Autorità ha precisato che la trasmissione di dati personali anagrafici e sanitari degli utenti del "Servizio territoriale dipendenze", comunicati ad enti comunali e ad altre aziende sanitarie ed ospedaliere per finalità assistenziali, è ammessa soltanto quando risulti indispensabile per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice (*ad es.*, per le finalità socio-assistenziali di cui all'art. 73, o per gli scopi di carattere amministrativo correlati alla cura e alla riabilitazione dei soggetti assistiti dal Ssn, ai sensi dell'art. 85). Occorre poi rispettare rigorosi obblighi di riservatezza –cui sono tenuti i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché i medici, gli assistenti sociali ed il restante personale– nel trattamento delle generalità o delle informazioni idonee ad identificare i soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti, i quali abbiano deciso di avvalersi dell'anonimato nei rapporti con la struttura sanitaria (artt. 120 e 121 d.P.R. n. 309/1990) (*Nota* 7 giugno 2005).

Nei lavori legati alla predisposizione dello schema-tipo di regolamento regionale per il trattamento di dati sensibili effettuati in ambito sanitario, che ha visto la partecipazione degli organismi rappresentativi degli enti regionali, delle aziende sanitarie e di rappresentanti dell'Ufficio del Garante, è stata riscontrata la proliferazione a

---

**Comunicazioni  
al Garante**

---

**Sorveglianza  
epidemiologica  
e "ondate di calore"**

---

**Dati sulle dipendenze  
per finalità  
socio-assistenziali**

---

**Registri di patologia**

livello locale e/o regionale di registri di patologia (archivi contenenti informazioni identificative degli interessati in relazione a specifiche patologie), soprannumerari ed ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legislazione nazionale.

Al riguardo, l'Autorità ha evidenziato che la moltiplicazione di tali archivi contrasta con quanto previsto dall'art. 94 del Codice, in base al quale le banche dati, i registri e gli schedari in ambito sanitario devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 3 del Codice).

In considerazione della particolare delicatezza delle informazioni contenute nei suddetti registri e del considerevole numero dei soggetti coinvolti, l'Autorità ha quindi segnalato che l'eventuale istituzione di tali banche dati sanitarie presuppone un delicato temperamento tra il diritto alla riservatezza degli interessati e la tutela della salute pubblica; si tratta di una valutazione che deve essere affidata a specifiche fonti normative nazionali o regionali ovvero, eventualmente, ai piani sanitari nazionali o regionali (artt. 53, 55 e 58 l. n. 388/1978, artt. 1 e 2 d.lg. n. 502/1992). Il testo dello schema-tipo di regolamento, sottoposto all'esame del Garante e sul quale è stato espresso parere favorevole (*Parere* 13 aprile 2006 [doc. *web* n. 1272225]), ha recepito tali indicazioni.

### 6.1. *Il controllo sul Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza*

Nel contesto europeo ed internazionale, trova ampio e condiviso fondamento l'esigenza di predisporre efficaci strumenti di protezione dei dati personali e dei sistemi per finalità di polizia. Vari atti normativi e di altra natura in materia di scambi di dati e di cooperazione di polizia hanno infatti prestato notevole attenzione alla necessità di garantire, sotto vari profili, *standard* elevati di sicurezza dei dati e dei sistemi rispetto al rischio di indebite operazioni di accesso, lettura, copia o modifica delle informazioni (*v.*, in particolare, la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 (art. 7) e la Raccomandazione R(87)15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, applicabili al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (C.e.d.); *v.* anche la dichiarazione del Governo italiano a margine della sottoscrizione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen).

Su queste basi, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice in materia, il Garante ha avviato nel 2005 un ciclo di verifiche presso gli archivi del C.e.d. per accertare l'effettiva rispondenza dei trattamenti di dati personali effettuati in detto ambito al rispetto delle garanzie previste dal Codice. Tale attività è stata intrapresa nei modi previsti dalla legge, per il tramite di un componente designato del Garante e con l'assistenza di personale specializzato (art. 160 del Codice), esaminati anche gli elementi forniti dal Dipartimento, che ha prestato fattivamente la collaborazione richiesta.

La complessa attività è stata suddivisa in due cicli, riservati il primo alla sicurezza dei dati e dei sistemi e, l'altro, ai più articolati profili delle modalità di trattamento dei dati e di interconnessione con banche dati pubbliche e private. Nel corso del primo ciclo di accertamenti, concretamente avviati nel mese di luglio 2005, sono stati appunto approfonditi in termini analitici i profili attinenti alla sicurezza nel trattamento dei dati e del sistema informativo nel suo complesso, prendendo in considerazione i riflessi sui diritti fondamentali delle persone interessate e gli importanti interessi pubblici coinvolti.

Dagli accertamenti non sono emersi profili di violazione degli obblighi penalmente sanzionati di adozione delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 169; Allegato B) del Codice). Il Garante ha però impartito al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza (*Prov. 17 novembre 2005 [doc. web n. 1213309]*) una prima serie di prescrizioni volte ad assicurare un rafforzamento del livello di protezione delle informazioni registrate nel C.e.d., fissando termini per attuarle e chiedendo un riscontro sui relativi esiti.

Saranno invece oggetto di un secondo provvedimento in fase di adozione nel 2006 gli altri profili concernenti le modalità e la complessiva organizzazione del trattamento dei dati personali presso il C.e.d., in particolare per quanto riguarda la qualità delle informazioni, la loro conservazione nel tempo e le menzionate interconnessioni.

### 6.1.1. *Altri interventi in relazione ad ulteriori attività di forze di polizia*

L'Autorità si è occupata delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2005 rispetto alle modalità di trasmissione al Ministero dell'interno delle comunicazioni di cessione di fabbricati e alla loro conoscibilità presso il C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza (art. 8 l. 1 aprile 1981, n. 121). Le nuove disposizioni di legge, oltre ad estendere l'obbligo di comunicazione ai soggetti che esercitano abitualmente l'intermediazione nel settore immobiliare, contemplano la realizzazione di un modello di comunicazione di cessione, da trasmettere in via telematica al Ministero dell'interno attraverso l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di intermediari (*ad es.*, centri di assistenza fiscale e dottori commercialisti).

Questa soluzione pone seri problemi di compatibilità con la normativa comunitaria la quale non consente un'utilizzazione generalizzata e sistematica, per finalità di pubblica sicurezza, dei dati raccolti per altri scopi, oltre che con la specifica normativa di protezione dati relativa alle finalità di polizia, che vieta l'uso delle informazioni contenute nel C.e.d. per finalità diverse da quelle indicate dal legislatore nella disciplina di polizia, e stabilisce a tal fine il divieto di circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione (art. 9 l. n. 121/1981). Il Garante ha altresì invitato il Ministro dell'interno ad intervenire per specificare il ruolo assunto dai soggetti esterni nel trattamento dei dati, al fine di rispettare la normativa di settore e il principio di finalità posto dal Codice, nonché a fornire indicazioni sui tempi di conservazione degli stessi dati (*Prov. 25 maggio 2005* [doc. *web* n. 1131826], su cui *cf.* anche i parr. 2.5 e 2.9).

Il Ministero dell'interno ha chiesto all'Autorità di chiarire alcuni aspetti applicativi della normativa in materia di assegni bancari. In particolare, si è esaminata l'organizzazione del flusso di dati tra le prefetture e l'archivio degli assegni bancari e postali delle carte di pagamento irregolari attraverso il segmento A.s.a. (la sezione dell'archivio contenente i dati relativi alle sanzioni amministrative in materia di assegni), attivo presso il Ministero e gestito dalla Società interbancaria per l'automazione-Ced Borsa (Sia) S.p.A. L'Autorità ha rilevato che tale flusso di dati risulta previsto direttamente dalla legge (art. 10-*bis* l. n. 386/1990) e che la gestione dell'archivio è stata affidata alla Sia S.p.A., responsabile del trattamento, direttamente dalla Banca d'Italia. È stata inoltre presa in considerazione l'intenzione del Ministero di avviare la sperimentazione della trasmissione telematica dei rapporti di accertamento della violazione da parte dei pubblici ufficiali in luogo di quella cartacea ai prefetti competenti ad applicare la sanzione amministrativa.

Il Ministero dell'interno ha richiesto al Garante di esprimere il proprio parere in merito ad uno schema di decreto volto ad indicare le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, in particolare attraverso reti telematiche, dei dati dei soggetti alloggiati nelle strutture ricettive (*Parere* 1° giugno 2005 [doc. *web* n. 1138725]).

Nell'esprimere il parere il Garante ha ricordato, in primo luogo, che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 773/1931) non prevede la conservazione delle "schede d'albergo" da parte della struttura ricettiva la quale, una volta acquisita idonea ricevuta che dimostri di aver assolto l'obbligo di trasmissione, deve cancellare i dati del cliente con la sola eccezione delle informazioni necessarie a fini fiscali e contabili (quali, *ad es.*, i dati da inserire nella fattura o nella ricevuta). Il Garante ha affermato che la comunicazione delle informazioni deve avvenire direttamente senza il tramite di altri soggetti mentre, se avviene via Internet, sono necessarie particolari garanzie per assicurare che siano destinatarie effettivamente ed unicamente le questure. Le informazioni devono essere conservate dalle questure separatamente da ogni altra informazione detenuta per finalità di giustizia o di pubblica

sicurezza (art. 53, comma 2, del Codice), per un tempo breve, in conformità alle norme applicabili (art. 11, comma 1, lett. e), 53 e 57, comma 1, lett. d) del Codice). Le informazioni possono essere consultate dal solo personale appartenente alle forze di polizia espressamente autorizzato con apposito provvedimento, per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati o di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Infine, l'Autorità ha rilevato che non consta, allo stato, l'esistenza di elementi che possano giustificare l'inserimento dei dati in una banca dati centralizzata, anche nell'ambito del C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza.

È proseguita la partecipazione dell'Ufficio del Garante al tavolo di lavoro avviato dal Ministero dell'interno, finalizzato a realizzare un sistema automatizzato di supporto alle decisioni per assicurare trasparenza e sicurezza degli appalti nel Mezzogiorno, attraverso l'individuazione di soluzioni idonee a realizzare tale iniziativa nel pieno rispetto delle garanzie previste dal Codice.

### 6.2. *Controllo sui trattamenti effettuati dai servizi di informazione e di sicurezza*

Nel 2005 il Garante ha proseguito la periodica attività di verifica in relazione a specifici trattamenti di dati personali effettuati presso i servizi di informazione e di sicurezza e gli altri competenti organismi in materia (Sismi, Sisde e Cesis), la cui disciplina è contenuta nell'art. 58 del Codice.

Tali accertamenti, effettuati nel mese di marzo 2005, sono stati svolti dall'Autorità in relazione a specifiche segnalazioni di soggetti interessati ed in conformità alle modalità previste dal Codice (art. 160). In relazione all'esito dei controlli, che si sono svolti come di consueto con la piena collaborazione dei predetti organismi, il Garante ha fornito riscontro agli interessati nei termini previsti dal Codice.

### 6.3. *Il controllo sul Sistema informativo Schengen (Sis)*

Nel 2005 è diminuito notevolmente il numero delle richieste di accesso ai dati pervenute direttamente al Garante. Ciò, a seguito della "campagna informativa" condotta anche in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e le cancellerie consolari in ordine alle nuove modalità di esercizio dei diritti introdotte dal Codice (delle quali è stata già fornita ampia descrizione nella *Relazione* 2004, p. 49), in virtù delle quali l'interessato può rivolgersi in Italia direttamente all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sis, ossia al Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'accesso ai dati che lo riguardano registrati nell'N-Sis (c.d. "accesso diretto").

Dall'esame delle note inoltrate al Garante, per conoscenza, dalla Divisione N-Sis, si rileva che alcune delle indicazioni fornite dall'Autorità ai competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza possono ritenersi ormai implementate, per quanto concerne l'accesso diretto, gli altri diritti contemplati dalla Convenzione ed il conseguente riscontro.

In particolare:

- a) il riscontro è fornito di solito direttamente all'interessato, non più tramite la rappresentanza diplomatica;
- b) si procede a comunicare agli interessati sia il primo inserimento della segnalazione, sia gli eventuali successivi rinnovi, nonché il motivo della

segnalazione nel Sis, e cioè il provvedimento che, ai sensi degli artt. 94-100 della Convenzione, risulta presupposto dalla segnalazione medesima;

c) l'interessato è reso edotto delle facoltà riconosciutegli in relazione a sue doglianze (modalità di richiesta di revoca dell'espulsione, prova dell'uscita dal territorio, usurpazione d'identità, ricongiungimento familiare, ecc.).

Residuano alcuni aspetti da approfondire con gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Centro visti del Ministero degli affari esteri, circa l'ulteriore snellimento necessario per le procedure di riscontro agli interessati e per la verifica della loro effettività in caso di usurpazione d'identità.

Come già riportato nella *Relazione 2004* (p. 50) l'Italia è stata oggetto di una visita valutativa del gruppo di esperti per la valutazione-Schengen costituito dal Consiglio dell'Unione europea, il quale ha esaminato il funzionamento di tutti gli elementi che compongono il sistema (Sis, Sirene, visti e frontiere esterne), in ciascuno Stato membro.

Con il rapporto redatto dagli esperti al termine della visita è stata espressa una valutazione positiva che comprende però un invito a controllare i dati inseriti dall'Italia nel Sis ai fini delle segnalazioni di cui all'art. 96 della Convenzione per l'applicazione dell'Accordo di Schengen (che risultano numericamente superiori a quelli inseriti dagli altri Stati aderenti), verificando la necessità del loro mantenimento. Su tale aspetto si è incentrata anche la specifica azione dell'Autorità comune di controllo Schengen (Acc), nell'ambito dell'attività di verifica sulle modalità di inserimento delle segnalazioni di stranieri nel Sis al fine della non ammissione nel territorio degli Stati parti della Convenzione (su cui *v.* il par. 22.2).

# 7

## Attività giornalistica e mezzi di informazione

### 7.1. Tutela dei minori

Nel 2005 sono pervenute varie segnalazioni relative al trattamento di dati effettuato in occasione di servizi giornalistici riguardanti vicende collegate a rapporti o a procedimenti di adozione.

Il Garante ha ricordato che la diffusione di dati idonei ad identificare un minore adottato, oltre a porsi in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati, viola la normativa in materia di adozione nella parte in cui riconosce speciali cautele e procedure per accedere alle relative informazioni, affidando ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione (*cf. Comunicato stampa* 5 maggio 2005).

Il Garante è anche intervenuto rispetto alla pubblicazione, da parte di un quotidiano locale, di dati che rendevano nel loro insieme identificabili i protagonisti di un caso di adozione; si è evidenziato che le cautele imposte rilevano anche con riferimento a vicende relative ad adottati divenuti maggiorenni (*cf. Newsletter* 28 ottobre 2005).

### 7.2. Cronache giudiziarie

Hanno trovato ulteriore conferma, nella giurisprudenza nazionale (Tribunale di Milano, sez. I civile, 9 novembre 2004, n. 12746) ed europea (Corte europea dei diritti dell'uomo n. 50774/99, 11 gennaio 2005), i principi affermati nell'ambito di precedenti pronunce del Garante in ordine all'illiceità della diffusione di foto segnaletiche non giustificata da scopi di giustizia e di polizia, anche quando le fotografie vengano mostrate durante conferenze stampa.

Il Garante ha esaminato anche nel 2005 numerose questioni riconducibili al tema della diffusione di dati personali relativi a procedimenti penali. Con particolare riferimento alle cronache su attività di indagine e processuali, l'Autorità, provvedendo nei confronti di una testata giornalistica che aveva pubblicato un'immagine in primo piano di una donna con le manette ai polsi imputata per omicidio, ha ricordato che la diffusione di tali immagini è vietata dalla legge (art. 114, comma 6-*bis*, c.p.p.; art. 8, comma 3, codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1) del Codice).

All'esito dell'istruttoria di diverse segnalazioni e di alcuni reclami, l'Autorità ha inoltre ribadito che la pubblicazione di dati giudiziari (art. 4, comma, 1, lett. e) del Codice) è ammessa, pur senza il consenso dell'interessato, ma nel presupposto dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice, art. 12 del codice di deontologia per l'attività giornalistica) e nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge (art. 114 c.p.p.). La sussistenza del carattere di essenzialità dell'informazione deve essere ravvisata necessariamente caso per caso, nel contesto dei fatti narrati (art. 6 codice di deontologia), come già specificato nel documento del 6 maggio 2004 inviato all'Ordine nazionale dei giornalisti (*v. Relazione* 2004, pp. 53-54).

Dati idonei a rivelare lo status di adottato

Libertà di informazione e procedimenti penali

---

**Pubblicazione  
di fotografie acquisite  
in ambito privato**

---

**Diffusione di dati  
sulla salute**

---

**Intercettazioni  
telefoniche  
e dati di traffico**

---

**Conferenza  
internazionale  
su giustizia  
e mezzi di comunicazione**

---

Alla luce del parametro di essenzialità dell'informazione l'Autorità non ha ravvisato violazioni nella pubblicazione di alcune fotografie a corredo di notizie riguardanti operazioni di arresto (*ad es.*, se tratte da album di famiglia), sul presupposto della loro lecita acquisizione. Una decisione del Garante ha ritenuto legittima la richiesta dell'interessato formulata ad un quotidiano allo scopo di conoscere l'origine di una propria fotografia, pubblicata nel contesto di un articolo che riferiva della richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico dell'interessato medesimo (*Prov. 6 ottobre 2005 [doc. web n. 1185330]*).

Sempre in riferimento alla pubblicazione di fotografie su organi di stampa, l'Autorità ha ritenuto non conforme al canone dell'essenzialità la pubblicazione della foto di un giovane sieropositivo arrestato per alcuni fatti criminosi e successivamente sottoposto ad una diversa indagine per possibili lesioni nei confronti di alcune donne (*Nota 31 marzo 2005*). In tale circostanza è stato ricordato come esistano modalità differenziate, rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati, altrettanto idonee ad "allertare", ove necessario, persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi (ad esempio, attivando numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza in grado di fornire opportune informazioni).

Il rispetto del principio di "essenzialità dell'informazione" è stato altresì prescritto dal Garante nella decisione su un reclamo presentato da un noto personaggio che lamentava la diffusione, da parte di organi di stampa, di dati personali contenuti nelle trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di indagini riguardanti delicati fatti di cronaca (*Prov. 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]*). Il Garante ha ritenuto che l'interesse pubblico connesso alle vicende per le quali era stato instaurato il procedimento penale giustificasse, in termini generali, la possibile diffusione di alcuni dati personali contenuti in atti di indagine depositati ed acquisiti dai giornalisti secondo modalità non risultate allo stato degli atti illecite (in relazione ad atti processuali conoscibili dalle parti).

Tuttavia, non tutte le informazioni diffuse sono risultate necessarie a soddisfare essenziali esigenze di cronaca. È stata perciò ritenuta illecita la diffusione del contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra i reclamanti le quali, diversamente da altre, non presentavano un collegamento, neanche indiretto, con le vicende economico-finanziarie oggetto di cronaca, come pure la pubblicazione del testo di due messaggi *Sms* a contenuto esclusivamente privato e del tutto personale, relativi al rapporto affettivo tra i reclamanti medesimi e che non assumevano alcun rilievo in base al ruolo e alla dimensione pubblica di questi ultimi.

In relazione alla stessa vicenda il Garante ha invece dichiarato inammissibile, per carenza dei necessari presupposti, un ulteriore ricorso presentato in via d'urgenza da uno dei due personaggi coinvolti, che lamentava un pregiudizio imminente ed irreparabile in relazione alla diffusione di notizie, ritenute false, circa la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende del gruppo societario di cui era proprietario.

Eccedente il diritto di cronaca, e quindi illecita, è stata ritenuta anche la riproduzione, a margine di articoli di cronaca sulle indagini relative all'omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, di parti di documenti recanti dati personali relativi al traffico di utenze telefoniche –compresi alcuni dati accessori e quelli relativi agli intestatari– riportati in una consulenza tecnica disposta nell'ambito di una precedente indagine; siffatta riproduzione aveva infatti comportato la diffusione di dati personali relativi anche a soggetti estranei ai fatti criminosi oggetto di cronaca.

Il tema dei rapporti "giustizia e media" è stato al centro di una riflessione a livello europeo nell'ambito della 2ª Conferenza europea dei giudici del Consiglio d'Europa (Cracovia, 25 e 26 aprile 2005) le cui conclusioni (consultabili all'indirizzo *web www.coe.int*, unitamente al rapporto della delegazione italiana) evidenziano la neces-

sità di adottare misure che concilino le diverse esigenze di trasparenza della giustizia e di libero convincimento dei giudici, con la tutela della dignità umana, della *privacy*, della reputazione e con la garanzia della presunzione di innocenza.

Vari ricorsi, segnalazioni e reclami pervenuti nel periodo di riferimento hanno riguardato la pubblicazione di dati personali relativi a vittime di episodi criminosi.

Il Garante ha in primo luogo ricordato l'esistenza di limiti precisi dettati dalla legge in relazione a crimini specifici, ad esempio a tutela delle vittime di reati sessuali (art. 734-*bis* c.p.); ha conseguentemente vietato ad un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza (*Prov. 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]*).

Rispondendo ad alcune segnalazioni e richieste di parere, l'Autorità ha poi segnalato che, anche fuori dei casi in cui sussistano specifici limiti di legge, i mezzi di informazione sono tenuti pur sempre ad osservare un particolare rigore nel valutare l'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di cronaca e nel fare riferimento alle vittime di azioni delittuose (furti, rapine, aggressioni, ecc.).

All'attenzione dell'Autorità sono pervenuti anche diversi articoli, relativi soprattutto alla cronaca locale, che riferivano di decessi avvenuti in contesti o per cause particolari (uso di sostanze stupefacenti, malori, incidenti). In alcuni casi è stata riscontrata la violazione del limite di "essenzialità dell'informazione", come nel caso della pubblicazione di dati personali relativi alla sfera personale del deceduto e di quella dei suoi familiari, risultati eccedenti e non pertinenti rispetto all'evento narrato, ovvero in relazione alla pubblicazione di articoli contenenti descrizioni particolarmente impressionanti del delitto (art. 8, comma 1, codice di deontologia). L'Autorità ha altresì ricordato che, in simili del genere, i diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere esercitati legittimamente dai familiari del deceduto, anche in riferimento ai dati personali dello stesso, mentre eventuali azioni di risarcimento dei danni restano esercitabili, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (*Prov. 21 dicembre 2005 [doc. web n. 1217538]*).

Infine, in occasione del decesso di un personaggio noto nell'ambiente sportivo, avvenuto nel corso di una diretta televisiva, il Garante, nell'immediatezza del fatto, ha allertato i mezzi di informazione affinché si astenessero dal pubblicare foto o dal mandare in onda filmati lesivi della dignità e della riservatezza dell'interessato. L'Autorità ha poi dato atto che gli stessi mezzi di informazione si erano autonomamente attenuti a tali cautele, essendosi limitati a diffondere immagini con inquadrature a distanza (*Comunicati stampa 4 ottobre e 18 novembre 2005*).

Il tema dell'informazione in connessione con lo sviluppo tecnologico è rimasto d'attualità anche in relazione a vicende terroristiche e all'uso del *web* per divulgare messaggi ed attività eversive. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha sollecitato l'elaborazione di un codice di condotta per i giornalisti ed ha chiesto ai professionisti del settore di "astenersi dal pubblicare immagini scioccanti di atti terroristiche che violano la *privacy* e la dignità delle vittime" (Raccomandazione 1706(2005) del 20 giugno 2005).

### 7.3. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

È stato esaminato un caso significativo in relazione al servizio di cronaca pubblicato da un quotidiano a tiratura nazionale, incentrato sulla vicenda di una donna, in coma irreversibile e in stato di gravidanza, e sulla decisione dei medici e dei familiari di tenerla se necessario in vita artificialmente per consentire la nascita prematura di un figlio.

---

Vittime di reati  
e resoconti sui decessi

---

Atti terroristici  
e deontologia  
del giornalista

---

Pubblicazione  
di dati sulla salute  
e dignità della persona

Il Garante ha ritenuto illecito il servizio che aveva portato a pubblicare dati non indispensabili che nel loro insieme avevano reso identificabili gli interessati, specie nel loro contesto territoriale, fornendo informazioni di natura strettamente clinica relative alla donna, nonché a possibili convinzioni etico-religiose dei suoi familiari (in violazione degli artt. 5 e 10 del codice di deontologia). Il Garante ha stigmatizzato, altresì, il comportamento tenuto dalla struttura sanitaria dalla quale erano evidentemente state attinte tali informazioni, rilevando che, in assenza di un preciso consenso da parte dei familiari a siffatta comunicazione, i sanitari avrebbero dovuto attenersi al rispetto del segreto professionale (*Prov. 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080]*).

È stata riscontrata un'altra grave violazione in riferimento alle modalità con le quali alcune testate giornalistiche, anche attraverso il proprio sito *web*, hanno diffuso informazioni concernenti una persona in condizioni di salute particolarmente critiche (indicata, a seconda delle testate, mediante le generalità o altri riferimenti idonei a renderla agevolmente identificabile), con specifici riferimenti anche ai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (sindrome di Creutzfeldt-Jakob e sue varianti, comunemente note come morbo della “mucca pazza”). Come già avvenuto in passato in un caso analogo (*Relazione 2002, p. 95*), il Garante ha precisato che la circostanza che l'illecita pubblicazione trovasse origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa –le quali non avevano ommesso di indicare le generalità dell'interessato– non esimeva comunque altre testate giornalistiche dal dovere di garantire l'anonimato dell'interessato (*Prov. 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898]*).

Si è poi concluso il procedimento relativo ad un servizio trasmesso da un'emittente televisiva e concernente un soggetto “senza fissa dimora” (*Prov. 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284]*). Dopo un temporaneo provvedimento di blocco (*v. Relazione 2004, p. 55*) il Garante ha vietato all'emittente di diffondere alcune immagini che mostravano l'interessato in un evidente stato di difficoltà fisica e psichica, ritenendole lesive della sua dignità, oltre che raccolte in violazione dei principi di correttezza e di trasparenza (art. 11, comma 1, lett. *a*) del Codice; art. 2 del menzionato codice di deontologia).

#### 7.4. Libertà di informazione e personaggi pubblici

Rispetto alle persone note, o che esercitano funzioni pubbliche, il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell'attività dei soggetti interessati (*cf. anche Relazione 2004, p. 55*). Il principio è stato ribadito dall'Ufficio del Garante nel rispondere a diverse segnalazioni pervenute nel corso dell'anno, inoltrate da esponenti del mondo politico, di quello giornalistico e dello spettacolo (*Provvedimenti 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170291 e n. 1170297]*).

Il rilievo pubblico di una persona non può affievolire la tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, ai minori. Il principio è stato riaffermato dal Garante nel riconoscere la fondatezza di una segnalazione e di un reclamo con cui si lamentava l'illiceità della pubblicazione delle generalità di minori e di altri soggetti nel contesto di articoli incentrati su vicende riguardanti esponenti politici locali.

L'Autorità è poi intervenuta nei confronti di un settimanale che, nel dare notizia di un presunto legame sentimentale di un noto personaggio, aveva pubblicato un articolato servizio fotografico in cui comparivano componenti della sua famiglia ritratti in alcuni momenti di vita privata. In particolare, oltre alle immagini della

moglie, della suocera e dei figli –dei quali almeno uno risultava riconoscibile, poiché il suo volto era stato solo parzialmente oscurato–, il settimanale aveva pubblicato diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo di residenza e della palazzina di famiglia. Sulla questione pende un contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, essendosi impugnato il provvedimento con cui il Garante ha vietato la pubblicazione di tali fotografie (art. 152 del Codice) (*Provv.* 23 novembre 2005 [doc. *web* n. 1200112]).

Si è ritenuto che concretizzassero una violazione dei limiti del diritto di critica e di cronaca anche i riferimenti personali contenuti in un ampio servizio giornalistico pubblicato da un giornale locale, concernente la denuncia di un possibile giro di usura nell'ambito di alcune case da gioco. Secondo il Garante, la diffusione di diversi dati personali relativi all'autore della denuncia –presidente di un'associazione, conosciuto anche per le sue prese di posizione pubbliche– aveva violato il principio di essenzialità dell'informazione che comporta anche il dovere del giornalista di evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti riportati (art. 5, comma 1, codice di deontologia; *Provv.* 7 luglio 2005 [doc. *web* n. 1170311]).

A seguito della segnalazione di un giornalista che opera per Rai-Radio televisione italiana S.p.A., l'Ufficio del Garante ha poi ribadito l'orientamento dell'Autorità in ordine alla conoscibilità di classi stipendiali, indennità ed altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi, atteso anche l'interesse pubblico ad ottenere notizie sulle prassi in atto presso tali enti e sull'utilizzo delle relative risorse.

Non è stato invece ravvisato un analogo interesse in riferimento alla pubblicazione dell'indirizzo completo dell'abitazione privata di una giornalista, diffuso nella rubrica di posta di una rivista in risposta alla richiesta di una lettrice. Nel fornire riscontro alla segnalazione, l'Ufficio del Garante ha rilevato che la finalità informativa perseguita dal settimanale poteva essere soddisfatta senza diffondere tale informazione, fornendo semmai una risposta diretta e privata alla sola lettrice interessata.

In relazione ai ripetuti servizi giornalistici dedicati al grave malore e al ricovero di un noto imprenditore per cause legate all'abuso di sostanze stupefacenti, il Garante ha poi ricordato che, anche quando si tratti di figure pubbliche, stampa e media devono rispettare la dignità delle persone e la loro sfera più intima, astenendosi dal diffondere dettagli non indispensabili ed evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi; ha quindi ritenuto illecita –e vietato– la pubblicazione di alcuni dettagli eccedenti, idonei a rivelare possibili abitudini sessuali dell'interessato (*Provv.* 12 gennaio 2006 [doc. *web* n.1213631]). Anche questo provvedimento è stato impugnato, da una delle testate interessate.

#### 7.5. *Esercizio dei diritti e diritto all'oblio*

Concludendo la relativa istruttoria, il Garante ha ritenuto illecita la nuova diffusione, nel corso di una trasmissione televisiva, delle immagini di un processo –già mandate in onda sedici anni prima–, che ritraevano una donna mentre reagiva vivacemente alla richiesta di condanna, formulata dal pubblico ministero nei confronti di persona a cui la stessa era all'epoca legata sentimentalmente. L'Autorità ha ravvisato in questo caso la necessità l'esigenza di garantire il diritto all'oblio e all'identità personale; ha infatti rilevato che le immagini erano state riproposte senza tenere in debito conto il diritto dell'interessata a veder rispettata la propria attuale dimensione sociale e affettiva, ed erano state diffuse anche in vio-

lazione del principio dell'essenzialità dell'informazione (*Provv.* 7 luglio 2005 [doc. *web* n. 1148642]).

Garantire un'effettiva tutela del "diritto all'oblio" risulta più difficile nel caso di notizie diffuse attraverso siti Internet. Il Garante ha affrontato al riguardo il caso di una donna che si era rivolta ad un quotidiano per rendere anonima la notizia, contenuta in un articolo pubblicato nel 2002 e ancora presente sul sito *web*, relativa al suo arresto e al successivo rinvio a giudizio, disposti in relazione ad un reato per il quale era stata assolta. Accogliendo tale richiesta l'editore aveva sostituito le generalità della donna con una più generica locuzione ("nota immobiliare milanese"); ha tuttavia precisato che la permanenza in Internet dell'articolo in forma non "anonimizzata" era dovuta alla sua pregressa indicizzazione attraverso alcuni motori di ricerca, e che l'articolo doveva pertanto ritenersi tratto non dagli archivi dell'editore, ma da altri basi dati desunte tramite motori di ricerca (*Provv.* 9 novembre 2005 [doc. *web* n. 1200127]; sul tema dei motori di ricerca, si vedano anche i parr. 2.11 e 15.11).

# 8

## Associazioni, movimenti politici e partiti

### 8.1. Associazioni

Sono pervenute all'Autorità nuove segnalazioni e richieste di chiarimenti in ordine alle modalità con cui istituti di patronato e di assistenza sociale raccolgono dati relativi a lavoratori, pensionati, disabili ed altri soggetti aventi diritto a prestazioni in materia di previdenza, assistenza sociale e sanitaria per finalità informative e promozionali. In particolare è emerso che le strutture sanitarie competenti per accertare l'invalidità civile trasmettono regolarmente all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) elenchi nominativi di coloro che fanno istanza per il riconoscimento dell'invalidità, o richiedono a tali persone di manifestare il loro consenso alla trasmissione dei dati che li riguardano. Queste informazioni verrebbero successivamente utilizzate dall'Anmic per sollecitare agli interessati l'adesione all'associazione, senza che ne sia peraltro chiarito il carattere facoltativo.

L'Autorità –che era già intervenuta sull'argomento con precisi rilievi sull'ammissibilità della trasmissione di elenchi nominativi di disabili all'Anmic, ad altri patronati e ad associazioni assistenziali e di categoria, fatto salvo l'accesso di tali organismi ai dati anche sensibili degli interessati che abbiano conferito una specifica delega: *cfr., ad es., Nota* 17 settembre 1997 [doc. *web* n. 1055114]– ha avviato ulteriori accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, anche in relazione al nuovo assetto normativo previsto dalla l. 30 marzo 2001, n. 152 (recante “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”) e dal Codice.

### 8.2. Movimenti politici e propaganda elettorale

Con riferimento alle attività di partiti e di movimenti politici, il Garante è stato chiamato più volte ad individuare un punto di equilibrio tra iniziative intraprese a fini di propaganda elettorale da tali organismi (inclusi comitati promotori, di sostenitori e singoli candidati), tenendo presente che simili iniziative costituiscono un momento significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che richiede comunque un'adeguata protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono informazioni personali utilizzate (art. 2 del Codice).

L'Autorità ha fornito nuovi chiarimenti di ordine generale, anche nel caso segnalato da un cittadino il quale lamentava che, in diversi seggi di un comune durante le consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso la sezione detenessero le liste sezionali degli elettori sulle quali venivano riportate le generalità dei cittadini che esercitavano il diritto di voto (*Nota* 24 febbraio 2005).

A tal proposito sono stati richiamati principi già evidenziati nel *provvedimento* generale del 12 febbraio 2004 (*cd. “decalogo elettorale”* [doc. *web* n. 634369]), con cui erano stati individuati, fra l'altro, limiti e prescrizioni per il trattamento di dati personali anche da parte di scrutatori e rappresentanti di lista. Nella medesima cir-

Istituti di patronato  
e di assistenza sociale

Interventi  
in materia di elezioni  
e consultazioni politiche

costanza è stato precisato che, in occasione di consultazioni elettorali e di referendum, nonché in sede di verifica della loro regolarità, risulta possibile, in conformità alla legge, raccogliere alcuni dati sensibili degli elettori, in quanto il Codice considera di rilevante interesse pubblico il trattamento di tale categoria di dati per applicare la disciplina in materia di elettorato attivo, passivo e per esperire specifici compiti concernenti, in particolare lo svolgimento di consultazioni elettorali, le richieste di referendum e la verifica delle relative regolarità (artt. 20, 22 e 65). L'Ufficio del Garante ha tuttavia ribadito che scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercizio dei compiti loro affidati o riconosciuti dalla legge, devono osservare particolari cautele in tema di riservatezza in relazione ai dati personali anche di natura sensibile di cui vengono lecitamente a conoscenza. I dati devono essere trattati con ogni opportuna cautela, anche a tutela del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, tanto più in quelle ipotesi (quali referendum abrogativi, o votazioni di ballottaggio) nelle quali l'avvenuta o mancata partecipazione alle operazioni di voto può evidenziare, di per sé, anche una particolare opzione politica dell'elettore. È stata quindi ritenuta illecita la compilazione, effettuata da scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto, ai fini di un successivo utilizzo a fini politici da parte della persona che li ha raccolti o della formazione politica di riferimento (*ad es.*, allo scopo di sollecitare gli elettori rispetto a futuri appuntamenti elettorali).

L'Autorità è intervenuta in materia anche con un provvedimento generale in materia di comunicazioni e di propaganda politica, adottato in previsione sia delle elezioni amministrative di aprile e maggio 2005, sia delle consultazioni referendarie tenutesi nel giugno del medesimo anno (*Prov. 3 marzo 2005* [doc. web n. 1107658], in *G.U.* 18 marzo 2005, n. 64). Con tale provvedimento, nel confermare le prescrizioni del citato “decalogo elettorale” del 12 febbraio 2004, il Garante ha di nuovo evidenziato i casi in cui, in vista delle consultazioni elettorali, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali a fini di propaganda politica senza chiedere preventivamente agli interessati uno specifico consenso.

L'Ufficio del Garante ha poi curato l'applicazione di questi principi chiarendo, tra l'altro, ad un cittadino –il quale lamentava la ricezione di messaggi di propaganda elettorale sulla base dell'utilizzo di dati personali ritenuti coincidenti con quelli detenuti presso gli uffici anagrafici e l'ufficio elettorale di un comune– che risulta possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati a fini di propaganda elettorale, solo quando i dati siano estratti da fonti “pubbliche” nel senso proprio del termine e siano quindi conoscibili da chiunque senza limitazioni; ciò, fermo restando il diritto dell'interessato di rivolgersi direttamente al candidato che invia messaggi di comunicazione politica, al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice e di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati (artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice) (*Nota 2 agosto 2005*).

I medesimi principi sono stati in seguito applicati rispetto alla segnalazione di un cittadino che lamentava di non aver ricevuto riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali rivolta ad una coalizione politica che gli aveva inviato messaggi di propaganda elettorale (*Nota 17 gennaio 2006*). Nella circostanza si è anche ricordato all'interessato che in caso di mancato riscontro da parte del titolare del trattamento può ricorrersi all'autorità giudiziaria o al Garante (art. 145 del Codice).

In questo quadro è stata trattata anche una segnalazione che lamentava una violazione in materia di trattamento dei dati personali riguardo all'invio di messaggi di propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, inviati ad un minore da un candidato che ne avrebbe ottenuto il nominativo

dall'ufficio anagrafe di un comune, in qualità di componente del consiglio comunale (Nota 3 agosto 2005).

In vista delle consultazioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, il Garante è da ultimo intervenuto con un nuovo provvedimento generale sulla propaganda elettorale per chiarire le modalità per utilizzare lecitamente i dati personali dei cittadini (*ad es.*, indirizzo, telefono, *e-mail* ecc.) (Prov. 7 settembre 2005 [doc. web n. 1165613], in *G.U.* 12 settembre 2005, n. 212). Con il nuovo intervento si è inteso richiamare nuovamente l'attenzione di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati, in termini agevolmente comprensibili ed applicabili, sulle indicazioni a suo tempo fornite nei citati provvedimenti del febbraio 2004 e del marzo 2005. Si è potuto così estenderne l'ambito di applicazione alle selezioni dei candidati effettuate tramite consultazioni primarie.

Il provvedimento ha nuovamente individuato i casi nei quali può non richiedersi il consenso degli elettori per inviare materiale di propaganda. In particolare, si è confermato il principio in base al quale il consenso non è necessario quando si usano dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni, dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere, rispettivamente, corrispondenza a domicilio o chiamate telefoniche. L'Autorità ha anche evidenziato che il consenso è invece necessario per particolari modalità di comunicazione elettronica come *Sms*, *Mms*, *e-mail*, oltre che per telefonate preregistrate e fax. Sono stati ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull'uso delle informazioni personali che li riguardano, anche tramite modalità semplificate (art. 13 del Codice), nonché sui diritti che possono essere esercitati ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Va rilevato, a conferma della particolare delicatezza dell'utilizzo dei dati personali in tali contesti, che i principi in questione hanno continuato ad essere oggetto di varie richieste di chiarimenti all'Ufficio del Garante, anche dopo l'adozione del nuovo "decalogo" (*v. Nota 4 novembre 2005*).

Sempre rispetto alla tematica in esame, va evidenziata una delicata fattispecie all'esame dell'Autorità che riguarda le richieste di rilascio di copia delle liste elettorali rivolte ai comuni da società specializzate in servizi per il *marketing* diretto, le quali intendevano utilizzare le informazioni ivi contenute al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per perseguire interessi collettivi o diffusi.

In tale ambito si è già correttamente pronunciato il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale dei servizi elettorali, evidenziando che le liste elettorali non possono essere rilasciate in copia a chiunque, potendo essere comunicate solo "*per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso*" (art. 177, comma 5 del Codice, che ha in parte modificato l'art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). Il Ministero ha quindi constatato che le finalità che legittimano il rilascio di copia delle liste elettorali, oltre che essere motivate ai sensi di tale art. 51, devono essere riferibili a scopi perseguiti direttamente dal richiedente e, ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività stessa di tale organismo. Pertanto, sempre secondo il Ministero, richieste come quelle in questione non possono essere accolte anche quando le società dichiarino –come nel caso di specie– di annoverare tra i propri clienti soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, anche perché l'oggetto dell'attività imprendito-

Utilizzo delle liste  
elettorali per finalità  
di marketing

---

riale esercitata non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed ulteriori rispetto quelle di cui al predetto art. 51 d.P.R. n. 223/1967.

---

#### Albo degli scrutatori

Ulteriori elementi di approfondimento sono stati rappresentati da una prefettura con riferimento alla liceità del rilascio, da parte dei comuni, di una copia degli albi degli scrutatori di seggio elettorale a partiti politici. L'Ufficio del Garante ha ricordato che la comunicazione di dati personali a privati da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da norme di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). Si è così evidenziato che la normativa di riferimento stabilisce che l'albo degli scrutatori debba restare depositato in un periodo determinato, durante il quale ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione (art. 3, comma 4, l. 8 marzo 1989, n. 95), salve eventuali altre specifiche disposizioni in materia elettorale che prevedano espressamente una comunicazione o permettano, in modo parimenti espresso, di accedere ad altri elenchi in materia, quali ad esempio quelli relativi agli scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale (art. 6 l. n. 95/1989) (*Nota* 28 marzo 2006).

---

#### Voto degli italiani all'estero

In materia elettorale l'Autorità è stata interpellata anche dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri. La Direzione, inoltrando un quesito formulato dal Consolato generale di Francoforte, ha chiesto di conoscere se era possibile estendere il regime di conoscibilità dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, in riferimento a finalità di carattere politico-elettorale connesse a consultazioni comunali in Germania per le quali anche i cittadini italiani ivi residenti godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. L'Ufficio ha evidenziato che tale elenco provvisorio è soggetto a un particolare regime di conoscibilità, espressamente vincolato dalla disciplina di riferimento al perseguimento di specifiche finalità. Poiché le limitazioni al relativo utilizzo non derivano dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si è rappresentata al Ministero l'opportunità di valutare se la finalità di carattere politico-elettorale in questione possa essere perseguita mediante l'applicazione di altre diverse disposizioni di settore in vigore (*Nota* 3 marzo 2006).

---

#### Documento comune delle autorità di protezione dei dati

In materia di propaganda elettorale occorre, infine, richiamare le conclusioni cui sono giunti i rappresentanti delle autorità di protezione dei dati personali europee e non, riunite in occasione della 27<sup>ma</sup> Conferenza internazionale sulla protezione dei dati (Montreux -Svizzera-, 14-16 settembre 2005). Su iniziativa dell'Autorità italiana è stata adottata una risoluzione relativa all'utilizzo di dati personali per la comunicazione politica, che ha trovato il sostegno dell'autorità federale svizzera per la protezione dei dati, dell'autorità federale tedesca per la protezione dei dati, dell'Ispettore generale per la protezione dei dati della Polonia e del Commissario per la protezione dei dati della città di Berlino. Si è così evidenziata, in particolare, la necessità di raccogliere e di utilizzare solo dati indispensabili, di informare i cittadini su chi tratta i dati e sull'uso che ne viene fatto, di ottenere, nei casi previsti, il consenso degli interessati quando si usano particolari forme di comunicazione (come messaggi *Sms* o *e-mail*), di raccogliere le informazioni da fonti lecitamente accessibili e di utilizzare i dati solo a fini di propaganda elettorale (*cf.*, *amplius*, il par. 22).